

# CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Art.33 D.L.gv.276/03

CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE UN LAVORATORE SI METTE A DISPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO CHE NE PUO UTILIZZARE LA PRESTAZIONE

IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PUO ESSERE STIPULATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO E PUO ESSERE CONCLUSO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTE SECONDO LE ESIGENZE INDIVIDUATE DAI CCNL O PROVVISORIAMENTE DAL MINISTERO DEL LAVORO CON DECRETO.

IN VIA SPERIMENTALE PUO ESSERE CONCLUSO PER PRESTAZIONI RESE DA:

- SOGGETTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI ETA' INFERIORE AI 25 ANNI
- SOGGETTI DI ETA' SUPERIORE AI 45 ANNI CHE SIANO STATI ESCLUSI DAL CICLO PRODUTTIVO O SIANO ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' E DI COLLOCAMENTO

IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE NON PUO ESSERE STIPULATO PER:

- SOSTITUIRE LAVORATORI ASSENTI PER SCIOPERO
- CON AZIENDE INTERESSATE DA PROCEDURE DI MOBILITA' O DA CIGS (SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI)
- DA IMPRESE CHE NON HANNO EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI EX L.626/94.

IL CONTRATTO VA STIPULATO IN FORMA SCRITTA E DEVE CONTENERE:

- DURATA ED IPOTESI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

- LUOGO E MODALITA DI DISPONIBILITA (LA CHIAMATA NON PUO ESSERE INFERIORE AD 1 GG. LAVORATIVO)
- TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO SPETTANTE E RELATIVA INDENNITA' DI DISPONIBILITA'
- FORME E MODALITA CON LE QUALI IL DATORE DI LAVORO E' LEGITTIMATO A RICHIEDERE L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ED INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE

### **INDENNITA' DI DISPONIBILITA':**

NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SI OBBLIGHI A RISPONDERE ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO, SPETTA L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' CHE SARÀ DETERMINATA NELLA MISURA DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL APPLICATO.

SULL'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' VERRANNO VERSATI I CONTRIBUTI; IN CASO DI MALATTIA IL LAVORATORE DEVE DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO ED IN TALE PERIODO L'INDENNITA' NON MATURA. NEL CASO NON PROVVEDA PERDE IL DIRITTO ALLA INDENNITA' PER 15 GG.

QUESTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE NON E' ATTUALMENTE PREVISTA NELLA P.A.